REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 220 del 27 febbraio 2023

Oggetto: Modifiche all'Allegato A della D.G.R. n. 1732/2018 concernente l'adozione delle "Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali – Disciplina delle attività di gestione forestale". Modifica dell'articolo 2, comma 1, e sostituzione dell'articolo 34.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

di modificare l'Allegato A della D.G.R. n. 1732/2018 modificando l'articolo 2, comma 1, e sostituendo l'articolo 34 delle "Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali – Disciplina delle attività di gestione forestale", così come riportato nell'Allegato A della presente deliberazione, parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

1. Regio decreto. 30 dicembre 1923, n. 3267, "*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.*" Ndr: l'Errata-Corrige (in G.U. 31/05/1924, n. 128) ha modificato il tipo di provvedimento da Regio decreto-legge a Regio decreto;
2. D. lgs. 3 aprile 2018, n. 34, "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*";
3. Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, "*Legge forestale regionale*";
4. D.G.R. 17 dicembre 2018, n. 1732, "*R.D.L. n. 3267/1923, artt. 8, 9 e 10 – R.D. n. 1126/1926, Capo II. D. lgs n. 42/2004, art. 149, comma 1, lettera c). D. lgs. n. 34/2018, art. 7, comma 3. L.r. n. 6/2005 e s.m., art. 11, comma 2. D.A. n. 114/2009, Piano forestale regionale, intervento pubblico forestale n. 1. Adozione delle "Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali – Disciplina delle attività di gestione forestale". Revoca delle DD.GG.RR. nn. 2585/2001 e 16/2017.*";
5. Legge regionale 3 aprile 2015, n. 13, "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province*";
6. L.r. 30 luglio 2021, n. 18, "*Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale*";
7. D.G.R. 6 dicembre 2021, n. 1523, "*Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della L.R. n 18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale*".

Motivazione

Il R.D.L. n. 3267/1923 istituisce il vincolo idrogeologico, demandando (articoli 8, 9 e 10) alle "Prescrizioni di massima e Polizia forestale", ora di competenza regionale, il compito di normare gli interventi nelle aree vincolate.

L'articolo 7, comma 3, del D. lgs n. 34/2018 ribadisce la competenza regionale in materia di definizione delle pratiche selvicolturali più idonee al trattamento del bosco (competenza già prevista dall'articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977) e, quindi, nell'adottare la "Disciplina delle attivi-tà di gestione forestale" volta "alla necessità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuità con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o ordinarie.".

Il comma 13 dello stesso articolo dispone che "Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.".

L'articolo 11, comma 2, della L.r. n. 6/2005, legge forestale regionale, demanda alla Giunta regionale la competenza nel definire le modalità di governo e trattamento dei boschi ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923.

L'allegato A della DGR n. 1523 del 06/12/2021 pone in capo al Settore che detiene la competenza in materia di foreste e forestazione la competenza di proporre alla Giunta regionale modifiche alle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale regionali per la disciplina delle attività selvicolturali.

Con D.G.R. n. 1732/2018 la Giunta regionale ha adottato le "Prescrizioni di massima e Polizia

forestale regionali – Disciplina delle attività di gestione forestale", revocando le precedenti che erano allegate alle DD.GG.RR. nn. 2585/2001 e 16/2017.
A seguito di incontri e scambi per le vie brevi tra le strutture regionali competenti in materia di amministrazione del vincolo idrogeologico, facenti parte del Dipartimento Sviluppo economico e del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione civile, si è evidenziata la necessità di apportare dei correttivi all'articolo 34 (Formazioni ripariali), sostituendo di conseguenza quanto ivi ora previsto.
Tale sostituzione impone altresì una piccola modifica, ovvero un'integrazione, dell'articolo 2, comma 1.
L'art. 34 delle suddette PMPF, recante la disciplina delle formazioni ripariali, attualmente prevede che:

"1. - Ogni taglio a carico delle formazioni boscate ripariali ubicate all'interno degli alvei incisi e nelle relative aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 115 del D. lgs n. 152/2006, è subordinata all'autorizzazione all'avente titolo dell'Ente competente in materia di autorizzazioni forestali, previo parere dell'Autorità Idraulica.

2. - Il trattamento delle formazioni ripariali radicanti all'esterno delle aree di cui al comma 1 dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni di cui all'articolo 14 e con riferimento al Capo III nel caso di fustaie e al Capo IV nel caso di cedui e conformemente a quanto stabilito ai precedenti articoli 2 e 3.

3. - Sono comunque fatti salvi i lavori progettati, autorizzati o disposti per ragioni idrauliche dalla competente Autorità Idraulica, dandone comunicazione all'Ente competente in materia di autorizzazioni forestali.

4. – Gli interventi possono essere eseguiti dagli aventi diritto sempre nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché dei Piani, dei Regolamenti e delle Misure di conservazione adottati dagli enti gestori delle aree naturali protette comunitarie, nazionali e regionali.".

La disciplina attuale prevede dunque che per procedere al taglio della vegetazione ripariale sia sempre necessario il previo rilascio del titolo autorizzativo da parte dell'ente competente in materia di autorizzazioni forestali, da sempre riferite all'applicazione, in primis, del vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923, poi di quello pasaggistico a seguito dell'estensione a tutti i boschi di tale vincolo operato dalla c.d. "legge Galasso" (art. 1 della L. n. 431/1985, ora art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, mediante l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 149 del Codice).
In relazione a tale specifica tipologia di tagli boschivi viene tuttavia in gioco un ulteriore aspetto da contemperare con la tutela apprestata dalla normativa forestale, ossia quello di garantire il regolare deflusso delle acque all'interno del letto del fiume e di qualsiasi altro impluvio altrimenti denominato (torrente, fosso, rio ecc.).

Tale seconda esigenza non è di scarso rilievo, considerate le possibili ripercussioni in tema di salute e sicurezza della collettività, e di salvaguardia delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private.
All'interno degli alvei incisi, e nelle relative aree di pertinenza, si viene così a determinare una difficile convivenza tra tutela delle formazioni vegetali legnose (tutelate, in quanto "bosco", dalla normativa idrogeologica forestale innanzi citata, oltre che da quella paesaggistica, con particolare riferimento alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico -art. 136, d. lgs. n. 42/2004-, laddove nel provvedimento si cita e descrive specificatamente la componente forestale come elemento caratterizzante del paesaggio meritevole del particolare interesse pubblico e, in taluni territori all'uopo perimetrati, da quella ambientale), e la tutela idraulica, collegata, come sopra detto, alla salute ed alla sicurezza della collettività, ed alla salvaguardia delle strutture e delle infrastrutture.
L'art. 34, comma 3, prevede in merito che "*Sono comunque fatti salvi i lavori progettati, autorizzati o disposti per ragioni idrauliche dalla competente Autorità Idraulica, dandone comunicazione all'Ente competente in materia di autorizzazioni forestali*". Tale norma si è dimostrata di dubbia interpretazione proprio per la coesistenza di tali contrapposte esigenze di tutela, tanto che gli organi accertatori hanno contestato e sanzionato l'assenza di autorizzazione al taglio anche nei casi di autorizzazione idraulica all'uopo rilasciata, rivendicando la necessità di una doppia autorizzazione.
Senonchè, con particolare riguardo ai tagli di la cui autorizzazione è rimessa all'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.r. 6/2005 e dell'articolo 2 della L.r. 13/2015, tale duplicazione di istanze e di conseguenti procedimenti volti al rilascio dei titoli, gestiti peraltro dalla medesima struttura regionale, comporta inevitabilmente un aggravio in termini di risorse impiegate, oltre ad un dilatamento delle tempistiche per il riscontro all'utenza, con evidente frustrazione dei principi di semplificazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
Tanto più se si pensa al fatto che, ovviamente, l'istanza coinvolge la stessa superficie boscata e prevede la stessa modalità di intervento selvicolturale.
Per le su esposte motivazioni si rende necessario un coordinamento delle disposizioni e delle normative coinvolte, che si propone di attuare attraverso la sostituzione dell'articolo 34 (Formazioni boscate ripariali) e, conseguentemente, la modifica, in senso integrativo, dell'articolo 2 (Autorizzazione al taglio), comma 1, come di seguito esplicitato:

All'articolo 34, comma 1, prima delle parole "*Ogni taglio*" sono aggiunte le parole ", *fatti salvi i casi di cui al successivo comma 3 bis,*";
All'articolo 34, comma 3, dopo le parole "*fatti salvi*" sono aggiunte le seguenti parole: "*i tagli e*"
All'articolo 34 viene aggiunto il comma 3bis, con il seguente disposto:
"*Nei casi di cui al comma 3, l'autorizzazione al taglio di cui al comma 1 di competenza regionale è ricompresa nell'autorizzazione idraulica previa presentazione alla competente autorità regionale di istanza di autorizzazione al taglio selettivo idraulico (Modello N1, Sottomodelli N1a, N1b e N2bis) ai sensi del R.D. 523/1904*".
Il comma 4 dell'articolo 34 rimane identico.

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole "*articolo 3*" sono aggiunte le parole "*e all'articolo 34 comma 3bis*".

Il nuovo testo coordinato sarà pubblicato nel sito regionale dedicato https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#Taglio-Boschi.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l'approvazione di quanto contenuto nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
(Giulio Ciccalè)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE – SDA AP/FM

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
(Giuseppe Serafini)
Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione
(*Lorenzo Bisogni)*
Documento informatico firmato digitalmente

REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
(Raimondo Orsetti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

allegato A modifiche alle PMPF DGR 1732_18.pdf - C09B05DD4E68DB3CB4B74C7464AE7FC6F3392ACB67E1050C599F1FA0D040E24C
220.pdf - 6EF3F7B2E0344D2A25C351B7E62063FB0909190A9253B21030D50DE286930E0C

Allegato A: Sostituzione dell'articolo 34 e modifica dell'articolo 2, comma 1, delle "Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali – Disciplina delle attività di gestione forestale" di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 1732/2018.